

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 12 febbraio 2008, ric. n. 14277/04, Guja c. Moldavia

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

La disposizione convenzionale sulla libertà di manifestazione del pensiero copre anche la diffusione di notizie da parte degli impiegati pubblici ma limitatamente alla sussistenza di determinati requisiti. La Corte, pur riconoscendo infatti il rispetto dei vincoli di lealtà, discrezionalità e riservatezza in capo a tali soggetti, apre loro la possibilità di divulgare informazioni relative all'ufficio in cui prestano servizio qualora vi sia un forte interesse pubblico a conoscere la vicenda – come nel caso di specie la lotta alla corruzione - e non esistano congrui canali alternativi per denunciare il fatto.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 14 febbraio 2008, ric. 55525/00, Hadri-Vionnet c. Svizzera

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che la sepoltura in una fossa comune, senza alcuna cerimonia religiosa, del figlio nato morto, organizzata dalle autorità, all'insaputa della madre, che al momento della nascita aveva preferito non vedere il corpo del bambino, sia in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 15 febbraio 2008, ric. n. 27278/03

Arvanitaki-Roboti e altri c. Grecia

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 15 febbraio 2008, ric. n. 38311/02

Kakamoukas e altri c. Grecia

Modifica dell'ammontare del risarcimento dovuto per i danni non pecuniari ex art. 41 della Cedu in ragione dell'elevato numero di ricorrenti

La Grande Camera, ritenendo implicitamente eccessivo l'ammontare complessivo del risarcimento per danni dovuti ai numerosi ricorrenti per l'irragionevole durata dei procedimenti in cui questi erano coinvolti, diminuisce quanto attribuito ai singoli dal giudizio delle Camere semplici, affermando che «il numero degli individui partecipanti ad un procedimento comune non è neutro dal punto di vista dei danni non pecuniari», posto che la partecipazione ad un gruppo «implica che debbano essere condivisi sia i vantaggi che gli svantaggi» di una tale situazione. E questo nonostante i giudici Zupančič e Zagrebelsky, nella loro opinione parzialmente dissenziente, sottolineino come il considerare il numero dei ricorrenti come un nuovo criterio per determinare l'ammontare del risarcimento dovuto per i danni non pecuniari frustra lo scopo dell'art. 41 della Cedu di compensare, «se necessario», le vittime di una violazione della Convenzione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, II Sez., sent. 21 febbraio 2008, ric. n. 18497/03

Ravon e altri c. Francia

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giusto processo) della Cedu

Il sistema francese di controllo della correttezza delle procedure fiscali tramite ispezioni domiciliari e sequestri non garantisce l'accesso effettivo ad un tribunale per il fatto che il vaglio del giudice che ordina i controlli «appare più teorico che effettivo» (perché gli esecutori non hanno il dovere di informare sul diritto di ricorrere al giudice stesso - di cui, comunque, nel caso di specie, non sono stati forniti gli estremi -, per la non necessarietà della presenza dell'interessato e l'impossibilità sia di richiedere l'intervento di un avvocato che di ricorrere alla stessa autorità giudiziaria una volta terminate le operazioni di controllo) e perché analoghe garanzie non sono di fatto offerte neanche dal ricorso giurisdizionale avverso il funzionario che ha espletato i controlli per violazione del principio di legalità perché un tale ricorso, richiamato in termini vaghi dal Governo, è più volto all'indennizzo dei danni provocati che della regolarità della procedura seguita.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, 21 febbraio 2008, ric. 19516/06, Alexandridis c. Grecia

Violazione degli artt. 9 (diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

La Grande camera ritiene, all'unanimità, che l'obbligo imposto all'avvocato Alexandridis di confessare la non appartenenza alla religione cristiana ortodossa, per non prestare giuramento ponendo la mano destra sul Santo vangelo, sia contraria alla libertà negativa di non dover manifestare le proprie convinzioni personali.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, 28 febbraio 2008, ric. 37201/06, Saadi c. Italia

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu

La Corte, all'unanimità, condanna l'Italia per la decisione di espellere verso la Tunisia un cittadino tunisino, residente in Italia, e ritenuto colpevole dalle autorità italiane e da quelle tunisine di attività terroristiche internazionali. La Corte, basandosi sulle rilevanze di alcuni reports (elaborati da Amnesty International, Human Rights Watch, Dipartimento di Stato americano), che attestano trattamenti disumani nelle carceri tunisine, ritiene che il contenuto dell'art. 3, il divieto di trattamenti disumani, in quanto assoluto, non sia limitabile, né bilanciabile in nome della pericolosità sociale dell'individuo in questione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Dacia s.r.l. c. Moldavia, IV sez., sentenza 18 marzo 2008, ric. n. 3052/05; Megadat.com s.r.l. c. Moldavia, IV sez., sentenza 8 aprile 2008, ric. n. 21151/04

Violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1 (diritto di proprietà) della Cedu

Un privato cittadino non può essere penalizzato per il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione qualora le irregolarità denunciate non siano ad esso attribuibili.

Nel primo caso, l'annullamento del processo di privatizzazione di strutture alberghiere pubbliche ha procurato danni ingenti al proprietario che si era aggiudicato all'asta un hotel e a cui non solo è stato

sottratto l'immobile, ma non è stato risarcito delle somme investite; nel secondo caso, una società di internet provider si è vista negare il rinnovo della licenza in quanto l'ufficio pubblico preposto non aveva provveduto a registrare il cambio di residenza, nonostante l'impresa lo avesse comunicato tempestivamente.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 20 marzo 2008, ricc. 15339/02, 21166/02, 11673/02, 15343/02
Budayeva e altri c. Russia**

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

La Corte condanna, all'unanimità, la Russia per non aver impedito una serie di frane di fango che hanno ucciso alcuni abitanti di Tyrnauz. La Corte ritiene che le autorità non siano state in grado di prevenire le frane e di assistere la popolazione, pur essendo ben noto, dal 1937, tale fenomeno estivo. La Corte ritiene inoltre che le autorità abbiano fallito nell'apprestare un efficace deterrente alle minacce al diritto alla vita.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, sent. 3 aprile 2008, Koretsky e altri c. Ucraina, ric. n. 40269/02.

Violazione dell'art. 11 (libertà di riunione e associazione) della Cedu

La Corte europea condanna l'Ucraina per aver negato la registrazione ad un'associazione che perseguiva la tutela delle area naturalistica di Berznyaky ritenendo che non avesse i requisiti richiesti dalla normativa interna. La Corte ha ritenuto che la disciplina in esame dettasse disposizioni troppo generiche non dotate di una sufficiente prevedibilità nel loro momento applicativo che lasciavano un eccessivo margine di discrezionalità allo stato. Né le autorità ucraine hanno motivato in modo convincente le ragioni di sicurezza nazionale che avrebbero potuto giustificare una tale restrizione alla libertà di associazione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, sent. 8 aprile 2008, Nyanzi c. Regno unito, ric. n. 21878/06

Non violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani) e dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte non ravvisa una violazione degli artt. 3 e 8 Cedu nella decisione delle autorità inglesi di non concedere asilo ad una cittadina ugandese e del conseguente rimpatrio della ricorrente in Uganda. La Corte, infatti, ribadendo il principio che ravvisa la responsabilità dello stato contraente che espelle un individuo pur in presenza di fondati e seri motivi di credere che quello possa essere sottoposto, nel paese di destinazione, alla tortura o a trattamenti disumani o degradanti non ravvisa tale esposizione al rischio nella fattispecie in esame dove la richiesta di asilo era connessa all'esperienza di attivista politico dell'opposizione del padre della ricorrente in Uganda senza che quest'attività coinvolgesse in modo specifico la figlia.

La Corte non ha ritenuto che la relazione affettiva con un cittadino inglese avviata durante la sua permanenza nel Regno Unito costituisca un interesse prevalente sul contrapposto interesse collettivo di far rispettare la normativa sull'immigrazione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 aprile 2008, ricorsi n. 27863/05, 28422/05 e 28028/05, Paschalidis e altri contro Grecia

Violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni) della Cedu

Viola il diritto a libere elezioni la redistribuzione dei seggi elettorali dopo le elezioni sulla base di una nuova giurisprudenza della Corte Suprema Speciale, in base alla quale vanno conteggiate le schede bianche nel quoziente elettorale. I giudici ritengono innanzitutto che i candidati cui successivamente sono stati tolti i seggi erano stati eletti secondo la legge elettorale vigente che escludeva le schede bianche dal conteggio del quoziente elettorale e quindi non potevano prevedere l'annullamento della loro nomina in seguito ad una nuova pronuncia della Corte Suprema Speciale, da considerarsi peraltro isolata. In secondo luogo tale decisione è idonea ad alterare la volontà degli elettori che hanno votato scheda bianca. Infine essa crea due tipi di parlamentari: quelli eletti senza contare le schede bianche e quelli che hanno ottenuto il seggio perché si è tenuto conto delle schede bianche.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 24 aprile 2008, ric. 1365/07, C.G. e altri contro Bulgaria

Violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu e dell'art. 1 del Protocollo n. 7 (garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri)

Viola il divieto di espulsione di stranieri l'ordine di espulsione disposto dalla Direzione Regionale del Ministero degli Interni bulgaro nei confronti di un cittadino turco regolarmente residente, sposato con una cittadina bulgara e padre di una cittadina bulgara, sulla base di un'informazione coperta dal segreto di Stato, secondo la quale egli costituirebbe un pericolo per la sicurezza nazionale, perché sospettato di essere coinvolto in crimini concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. I giudici ritengono che non siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma. Innanzitutto l'espulsione, che costituisce un'interferenza nella vita familiare non è disposta in conformità alla legge: seppure prevista da una legge, essa non è sufficientemente chiara e lascia eccessiva discrezionalità alla p.a. In secondo luogo sia il Ministero sia le corti nazionali hanno ommesso di verificare se fossero sufficientemente provate le circostanze di fatto a sostegno dell'espulsione. Infine, dal momento che l'espulsione è immediatamente esecutiva, non si è data la possibilità all'espulso di chiedere una revisione prima dell'esecuzione. Quest'ultima eventualità è ammessa solo nel caso in cui sussista pericolo per la sicurezza nazionale o per ragioni di ordine pubblico, ma i giudici ritengono che la sospetta attività di traffico di stupefacenti non integri tali fattispecie. I giudici ritengono che ci sia stata violazione anche dell'art. 13 CEDU sia perché le corti nazionali non hanno verificato che l'interferenza nella vita privata fosse proporzionata allo scopo perseguito dalla legge sia perché non è stata data al soggetto alcuna informazione circa gli addebiti che gli venivano mossi.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 29 aprile 2008, ric. n. 13378/05, Burden contro Regno Unito

Non violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Cedu

Non viola il divieto di discriminazione la legge inglese che non esenta dal pagamento della tassa di successione oltre che i coniugi e i partners civili anche due sorelle che hanno sempre convissuto. La Grande camera conferma la decisione precedente della Corte sulla base del fatto che la situazione di due sorelle conviventi non è paragonabile a quella di una coppia di coniugi o di partners: le prime infatti erano legate solo da vincoli di sangue e non avevano sottoscritto alcun impegno riconosciuto dalla legge sulle unioni civili. Da notare le opinioni dissenzienti del giudice Zupancic e Borrego Borrego. Il primo ritiene che nel momento in cui uno Stato decide di introdurre un privilegio la decisione di escludere alcune categorie di persone deve essere ragionevole e in questo caso tale requisito non è stato soddisfatto perché sia le due sorelle sia le coppie civilmente riconosciute si trovano nella medesima situazione di fatto e la differenza di trattamento sottende una minore considerazione del loro legame di sangue rispetto a quello riconosciuto dalla legge, che è inaccettabile. Anche il giudice Thor Bjorgvinsson nella sua opinione concorrente ritiene che non vi siano differenze concrete tra le due situazioni però a differenza del primo considera che la differenza di trattamento sia giustificata. Borrego Borrego ritiene che il ragionamento della Corte sia stato autoreferenziale perché basato esclusivamente su un dato indiscutibile: la differenza tra legame di sangue e legame civile, evitando di entrare nel cuore del problema.